

Dal 1° maggio scorso è in vigore il **Regolamento Ivass n.44** che ha dato attuazione, nel *Settore Assicurativo*, all'**art.7 Dlgs.231/2007** e modificato dal **Dlgs.90/2017** recependo la **IV Direttiva antiriciclaggio 2015/849**.

Il **Regolamento** si applica ad *Imprese ed Intermediari* operanti nel **Ramo Vita**. In particolare:

- Alle Compagnie ed agli Intermediari che operano nel Ramo Vita;
- Alle Sedi secondarie in Italia di Imprese ed Intermediari assicurativi con Sede legale in un altro Stato See nonché di Imprese con Sede legale in uno Stato terzo;
- Alle Imprese ed Intermediari con Sede legale in un altro Paese See stabiliti senza Succursali sul territorio della Repubblica Italiana, ovvero in regime di libera prestazione di servizi

Il **Regolamento (Capo II sezione II)** definisce il ruolo ed i compiti degli *Organi sociali* e prevede l'obbligo di definire una **policy** per individuare, in modo analitico e motivato, le scelte che le Imprese intendono fare per **adempiere in modo concreto agli obblighi antiriciclaggio**. Nell'ambito delle *norme dedicate ai presidi organizzativi (capo II sezione III)* è previsto che la **Funzione antiriciclaggio** possa interloquire direttamente con l'*Organo amministrativo e di controllo*, al fine di assicurarne l'indipendenza ed occorrerà adeguarsi alle nuove norme entro il **31 dicembre 2019** con le opportune delibere entro **settembre 2019**.

L'**art.29** del **Regolamento** definisce l'approccio **basato sul rischio** e stabilisce che l'intensità e l'estensione degli obblighi di **adeguata verifica** debbano essere modulati secondo il rischio di riciclaggio da parte del cliente, considerando anche i fattori relativi al titolare effettivo, al beneficiario ed all'eventuale titolare effettivo di quest'ultimo. Confermato che la *valutazione del rischio* deve tenere conto unitariamente di tutti i prodotti assicurativi nel **ramo vita** che la Compagnia, le altre Imprese del Gruppo o gli Intermediari assicurativi, hanno commercializzato/intermediato in Italia in qualunque regime, di stabilimento o libera prestazione di Servizi (**art.31 comma 7**).

Vi è, inoltre, l'assenza di una previsione di esenzione per le fattispecie qualificate dalla Legge a *basso rischio*. Di conseguenza, le Imprese dovranno individuare quelle fattispecie ritenute tali e per le quali sarà prevista l'Adeguata verifica semplificata.

Pertanto l'identificazione del Cliente è sempre obbligatoria, anche nei rapporti continuativi a basso rischio (*premio annuale/unico pari o inferiore rispettivamente a mille o 2.500 euro*). Infine, vi è la possibilità che gli adempimenti a carico degli Intermediari (*verifica dell'identità e conservazione*) vengano svolte, previo accordi, dalle Imprese (**art.55 comma2**).